



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale Ministero dell'Economia e delle Finanze

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Prof. Giulio Tremonti

SEDE

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capo di Gabinetto
Prof. Vincenzo Fortunato

SEDE

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capo Dipartimento DAG
Dott. Giuseppina Baffi

SEDE

OGGETTO: Fondo Previdenza ex M.ro delle Finanze.

La scrivente O.S. è da lungo tempo impegnata in un serrato confronto con codesta Amministrazione al fine di consentire anche al personale dell'ex Ministero del Tesoro di poter usufruire dei benefici del Fondo di Previdenza. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'istituire il Ministero dell'Economia e Finanze e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173, hanno previsto che il personale del Ministero, ancorché proveniente da diversi settori ed istituzioni, debba considerarsi appartenente ad un unico contesto organizzativo. Nello specifico, dalla lettura dell'art. 24 lett. E) emerge chiaro ed inequivocabile il riferimento alla previsione di un ruolo unico che, di fatto, è stato costituito, con gravissimo ritardo, a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Il mancato rispetto delle sopra citate norme ha determinato una gravissima sperequazione del trattamento giuridico, previdenziale ed assistenziale tra il personale proveniente dall'ex Ministero del Tesoro e quello proveniente dall'ex Dipartimento delle Politiche Fiscali.

In considerazione dell'indifferenza dimostrata dalle competenti amministrazioni, la UIL PA MEF, a tutela dei diritti dei lavoratori si è vista costretta a ricorrere al Tribunale di Roma, Giudice Unico del Lavoro.

Per ciò che attiene alle vicende strettamente processuali, riassumiamo che in data 14/10/2009, si è tenuta l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., inerente la discussione dei primi ricorsi depositati presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, mentre, in data 25 maggio p.v., si terrà il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.. In questa fase, sarebbe auspicabile un intervento di codesta Amministrazione al fine di raggiungere un'intesa volta a determinare i criteri di ingresso nel Fondo di Previdenza di tutti i lavoratori attualmente esclusi.

In caso contrario, espletato in vano il tentativo di conciliazione, il procedimento tornerebbe nella opportuna sede giudiziaria dove, il Giudice del lavoro assumerà le conseguenti determinazioni.

Qualora il ricorso avesse esito positivo per i ricorrenti, si determinerebbe una situazione critica dove, anche tra il personale proveniente dall'ex Ministero del Tesoro si creerebbero gravissime discriminazioni del trattamento giuridico, previdenziale ed assistenziale con la conseguente esplosione del contenzioso interno.

Roma, 14 maggio 2010

Il Coordinatore Generale
BORDINI Andrea Giuseppe